



COMUNE DI PAPASIDERO

Provincia di Cosenza

Tel 0981 83078 www.comune.papasidero.cs.it pec: comune.papasidero@pec.it

COPIA

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 06 del 14.03.2024	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).
-----------------------------	--

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì **QUATTORDICI** del mese di **MARZO** alle ore **18:55** nella sala Congressi dell'Edificio PISL del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in seduta **Ordinaria**, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONTE FIORENZO	PRESENTE
MARSIGLIA MARIO	PRESENTE
VECCHIO FIORELLA	PRESENTE
BLOISE ROCCO	ASSENTE
CONTE LUIGI	ASSENTE
DI CUNTO CARLOS ALBERTO	PRESENTE
MARSIGLIA GIUSEPPE	PRESENTE
OLIVA EMANUELE	PRESENTE
OLIVA LUCA	PRESENTE
MARSIGLIA ANDREA	PRESENTE
OLIVA MIRKO	PRESENTE

Sono assenti n. 2 (DUE) consiglieri e ne risultano presenti n. 9 (NOVE)

Risultano che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presidente il Signor Fiorenzo CONTE nella qualità di SINDACO. La seduta è pubblica.
- Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Dott.ssa Franca M. PISANI.



PARERI DELL'ATTO:

Delibera di Consiglio Comunale Numero 06 del 14.03.2024

Riferiti alla proposta dell'Area Amm.vo/Contabile avente per oggetto: **APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(ai sensi dell'art.49 del T.U. D. Lgs. 267/2000)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267,

ATTESTA DI AVER ESPRESSO

Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità tecnica in data 12.03.2024

Data: 19.03.2024

Il Responsabile del servizio
F.to **Dott. FASANO Raffaele**

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ai sensi dell'art.49 del T.U. D. Lgs. 267/2000)**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto l'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n.267,

ATTESTA DI AVER ESPRESSO

Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Contabile in data 12.03.2024

Data: 19.03.2024

Il Responsabile del servizio
F.to **Dott. FASANO RAFFAELE**



Il Sindaco relaziona sulla seguente proposta di deliberazione, illustrando i suoi allegati.

OGGETTO:	APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151 D. LGS. N. 267/2000 E ART. 10 D. LGS. N. 118/2011).
-----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VO - CONTABILE

Visto il decreto del Ministero Economia e Finanze del 25.07.2023, pubblicato sulla G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ed in particolare quanto previsto dai paragrafi 9.3. e seguenti, contenenti dei processi per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge;

Richiamata la legge 30 dicembre 2023, n. 213 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026.", pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 40;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale –Serie Generale n. 303 del 30-12-2023, che dispone testualmente:

- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali è differito al 15 marzo 2024.

- ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1;

Dato atto che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *"deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *"Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"*;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi"*;

Tenuto conto che dal 2016 vi è stato il pieno avvio della riforma dell'ordinamento contabile mediante:

- adozione degli schemi di bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al decreto legislativo n. 118 del 2011, che assumono valore a tutti gli



effetti giuridici con riferimento all'esercizio 2016 e successivi. I bilanci di previsione successivi al 2016 sono pertanto predisposti ed approvati nel rispetto dello schema di bilancio armonizzato;

- applicazione completa della codifica della transazione elementare ad ogni atto gestionale;
- adozione del piano dei conti integrato di cui all'articolo 4 e allegato n. 6 del D.Lgs. n. 118 del 2011;
- adozione dei principi contabili applicati della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato ora facoltativo per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Visto inoltre l'articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011, in base al quale *"Il bilancio di previsione finanziario è almeno triennale, ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione. Le previsioni di entrata e di spesa sono elaborate distintamente per ciascun esercizio, in coerenza con i documenti di programmazione dell'ente, restando esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale"*;

Tenuto conto che, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, comma 14, del d.Lgs. n. 118/2011, a decorrere dal 2016 gli enti *"adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria"*;

Viste le istruzioni pubblicate da Arconet sul sito istituzionale www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/ ad oggetto: *Adempimenti per l'entrata a regime della riforma contabile prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nell'esercizio 2016*, in cui viene precisato, che *"Dal 2016 è soppressa la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l'obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio)"*.

Richiamate:

- la deliberazione di G.C. n. 8 del 24/01/2024 con la quale è stato adottato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2024–2026, ai fini della successiva presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione n. 9 in data 24/01/2024 esecutiva, con la quale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, la Giunta Comunale ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024–2026, di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo degli allegati previsti dalla normativa vigente

Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12.03.2024 (allegata al presente atto) sono state apportate delle rettifiche al programma triennale delle Opere Pubbliche 2024-2026, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 08.11.2023, che hanno comportato automaticamente la modifica del D.U.P.S. e dello schema di bilancio per il triennio 2024-2026;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 12.03.2024 (allegata al presente atto), con la quale è stata annullata la succitata delibera n. 8 del 24.01.2024 e contestualmente adottato nuovamente il D.U.P.S. 2024-2026, rielaborato sulla base delle rettifiche al programma triennale OO.PP. 2024-2026, di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 12.03.2024;



Atteso che la Giunta Comunale, a seguito delle modifiche intervenute sul D.U.P.S. 2024-2026, con propria deliberazione n. 18 in data 12/03/2024 esecutiva (allegata al presente atto), ha riapprovato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2024–2026, di cui all’art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo degli allegati previsti dalla normativa vigente, annullando contestualmente la deliberazione n. 9 in data 24/01/2024;

Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 172 del d.Lgs. n. 267/2000 e della normativa vigente in materia, al bilancio di previsione sono inoltre allegati i seguenti documenti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 08.11.2023, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001, così come modificato dall’art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), con la quale è stata effettuata la ricognizione annuale del personale di cui all’art. 6, comma 1, e all’art. 3 del D. Lgs. n. 165/2001;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 99 del 08.11.2023, con la quale è stato approvato il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. 198/2006;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 08/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, relativa ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni alle norme del codice della strada e del regolamento di attuazione;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 08/11/2023 di Adozione Programma Triennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2024-2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 100 del 08/11/2023 di Adozione Piano di Ricognizione degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 08/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla determinazione dei proventi dei permessi a costruire e delle sanzioni amministrative di cui al DPR 06.06.2001 – anno 2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 08/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto alla determinazione della qualità e quantità delle aree da destinare alla residenza ed alle attività produttive da cedere in diritto di superficie e di proprietà nell’anno 2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 08/11/2023 di definizione dei valori di mercato delle aree edificabili comunali anno 2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 08/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto a determinare per l’anno 2024, i diritti di Segreteria in materia tecnico-urbanistica e per gli atti della P.A. ;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 08/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto a determinare per l’anno 2024, le tariffe dei servizi a domanda individuale erogati da questo Comune;



- la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 08/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto ad approvare le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ai sensi della Legge n. 160/2019 per l'anno 2024;
- la tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle vigenti disposizioni allegata al rendiconto del pregresso esercizio;

Visto l'articolo 1, commi da 707 a 734 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale ha disapplicato la disciplina di patto e introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2016, nuovi obblighi di finanza pubblica consistenti nel pareggio di bilancio;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Con riferimento al saldo non negativo dell'anno 2018 restano fermi, per gli enti locali, gli obblighi di monitoraggio e di certificazione di cui ai commi da 469 a 474 del citato articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo non negativo dell'anno 2017, accertato ai sensi dei commi 477 e 478 del medesimo articolo 1 della legge n. 232 del 2016;*

Dato atto che il bilancio di previsione finanziario è coerente con gli obblighi del pareggio di bilancio;

Visto, altresì, l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *"i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano";*

Richiamati:

- l'articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, il quale impone agli enti locali di fissare nel bilancio di previsione il limite di spesa per l'affidamento degli incarichi di collaborazione;
- l'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca il cui importo superi il 4,2% della spesa di personale (come risultante dal



conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,4% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

- l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 66/2014 (conv. in legge n. 89/2014), il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa il cui importo superi il 4,5% della spesa di personale (come risultante dal conto annuale del personale 2012), ovvero l'1,1% se la spesa sia superiore a 5 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministero Economia e Finanze del 25.07.2023, pubblicato sulla G.U. n. 181 del 4 agosto 2023, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ed in particolare quanto previsto (paragrafo 9.3. e seguenti), ovvero:

<<Per favorire l'approvazione del bilancio di previsione entro i termini previsti dalla legge, gli enti locali adottano il processo di bilancio definito nei seguenti paragrafi.

9.3.3 Il processo di bilancio degli enti locali di piccole dimensioni

Al fine di individuare il processo di bilancio da adottare, sono considerati di piccole dimensioni gli enti locali la cui struttura organizzativa non presenta un'articolazione tale da consentire l'applicazione dell'art. 153, comma 4, del TUEL, ove prevede che le previsioni di entrata e di spesa da iscriversi nel bilancio di previsione sono avanzate dai vari servizi.

In particolare, negli enti locali che all'avvio del processo di predisposizione del bilancio hanno meno di cinquanta dipendenti o la cui articolazione organizzativa non prevede distinte figure di responsabilit  per l'ufficio personale, l'ufficio tecnico e l'ufficio entrate, lo schema di bilancio e' predisposto dall'organo esecutivo con la collaborazione del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario.

A tal fine, entro il 30 settembre di ogni anno il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci predispone e trasmette all'organo esecutivo e al segretario comunale lo schema del bilancio di previsione a legislazione vigente e ad amministrazione invariata (cd. bilancio tecnico) e la documentazione di natura contabile necessaria per l'elaborazione delle previsioni di bilancio.

Entro il 15 ottobre, sulla base della documentazione trasmessa, l'organo esecutivo, con la collaborazione del responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci e, se possibile, degli uffici del comune, definisce le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione.

Entro il 20 ottobre il responsabile del servizio finanziario o chi ne fa le veci verifica le previsioni di bilancio ai sensi dell'art. 153, comma 4, del TUEL e le iscrive nel bilancio, determina il risultato di amministrazione presunto, predispone la versione finale del bilancio di previsione e degli allegati e trasmette all'organo esecutivo la documentazione necessaria per la delibera di approvazione del bilancio di previsione (escluso il parere dell'organo di revisione).

In attuazione dell'art. 174 del TUEL l'organo esecutivo predispone lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Il processo di approvazione del bilancio prosegue secondo le modalit  indicate nel paragrafo 9.3.1.

9.3.6 Il processo di bilancio in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio

Il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, e' adottato dagli

enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.



Pertanto, per gli enti locali non interessati alle motivazioni addotte nei decreti ministeriali, l'autorizzazione all'esercizio provvisorio non comporta la sospensione del termine di approvazione del bilancio di previsione descritto nei paragrafi precedenti, e il processo di bilancio prosegue al fine di garantirne la conclusione entro il 31 dicembre.

Anche in caso di autorizzazione legislativa all'esercizio provvisorio, gli enti locali valutano l'effettiva necessità di rinviare l'approvazione del bilancio di previsione.

Evidenziato che l'Ente ha inteso avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al 15 marzo 2024, fissato dal citato decreto del Ministero dell'Interno del 22.12.2023;

Preso atto che, con la FAQ n. 54 del 28.12.2023, ARCONET ha chiarito che "gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l'approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione."

Ritenuto di procedere all'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, allegato alla presente, dando atto che la decisione di avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al 15 marzo 2024, è motivata dall'incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid;

Dato atto che, il Responsabile dei Servizi Finanziari, con avviso prot. n. 548 del 27.02.2024, notificato ai consiglieri comunali, ha provveduto al deposito degli atti di bilancio;

Dato atto della tardiva e parziale trasmissione ai capigruppo consiliari delle proposte di deliberazione ad oggetto l'adozione del Programma Triennale delle OO.PP., l'adozione del DUPS e l'approvazione dello schema di Bilancio 2024-2026, rimodulate a causa dell'errato inserimento nell'annualità 2024 di opere prive di provvedimento di finanziamento;

Rilevato, che, contattato per le vie brevi, il capogruppo di Minoranza Oliva Luca, non ha eccepito la necessità di prolungare il termine di deposito degli atti;

Dato atto dei pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile previamente formulati ed inseriti nel presente atto, espressi dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 T.U. D.Lgs. n.267/2000;

Dato atto che la presente proposta sarà sottoposta al Revisore dei Conti dell'Ente, ai fini dell'acquisizione del parere, ai sensi all'art. 239, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n.118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.118/1011, così come risulta dagli equilibri finali riportati nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di dare atto che** la decisione di avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al 15 marzo 2024, è motivata dall'incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid;
3. **Di dare atto** che il bilancio di previsione 2024 - 2026 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. **Di pubblicare** sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
5. **Di trasmettere** i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016;
6. **Di dichiarare** la deliberazione che segue la presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Procedimento

F.to Fasano Raffaele



IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la suesposta proposta di deliberazione redatta dal Responsabile dell'Area Amm.va/Contabile, ad oggetto: **“APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026 (ART. 151, D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011)”**, che qui s'intende integralmente trascritta;

Udito l'intervento del Responsabile del Servizio Finanziario, il quale dà atto della riapprovazione dello schema di bilancio per riaggiornare il Piano delle OO.PP. precisando che, comunque, non ha inciso nei termini di deposito, perché non ha influito sugli equilibri di bilancio.

Dato atto che, il Responsabile dei Servizi Finanziari, con avviso prot. n. 548 del 27.02.2024, notificato ai consiglieri comunali, ha provveduto al deposito degli atti di bilancio;

Dato atto della tardiva e parziale trasmissione ai capigruppo consiliari delle proposte di deliberazione ad oggetto l'adozione del Programma Triennale delle OO.PP., l'adozione del DUPS e l'approvazione dello schema di Bilancio 2024-2026, rimodulate a causa dell'errato inserimento nell'annualità 2024 di opere prive di provvedimento di finanziamento;

Ritenuto che ciò:

- ha inciso solo sulla riferibilità delle opere all'annualità (2025 anziché 2024) ma non sulla realizzazione delle stesse nell'arco del triennio;
- non ha inciso sugli equilibri di bilancio già esistenti con le succitate delibere di Giunta Comunale n. 101/2023, 8 e 9 del 24.01.2024, rimosse;
- non ha influito sulla possibilità dei Consiglieri di documentarsi tempestivamente per poter poi intervenire nel corso del Consiglio Comunale, orientando la discussione e la decisione finale. Infatti, gli stessi, non eccepiscono la violazione di tale prerogativa né la necessità di prolungare i termini di deposito degli atti;

Dato atto che, per quanto sopra, ed in considerazione dell'urgenza di provvedere scaturita dall'imminente scadenza dei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 (15 marzo 2024) si possa sostenere l'irrilevanza del mancato rispetto dell'ulteriore periodo previsto di deposito degli atti modificati, utile a garantire il diritto dei consiglieri alla conoscenza della documentazione nei tempi appropriati, al fine di espletare correttamente il proprio mandato;

Dato atto del parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla proposta di deliberazione, con verbale n.09 del 13.03.2024 acquisito agli atti dell'Ente in data 14.03.2024, prot. n.728;

Visti i pareri favorevoli previamente formulati ed inseriti nel presente atto relativi alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile dei servizi interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs n.267/2000;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

A maggioranza di voti **FAVOREVOLI: 6 (GRUPPO DI MAGGIORANZA)**

CONTRARI 3 (GRUPPO DI MINORANZA), resi nelle forme di legge dagli aventi diritto;

D E L I B E R A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n.118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n.118/1011, così come risulta dagli equilibri finali riportati nell'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di dare atto che** la decisione di avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al 15 marzo 2024, è motivata dall'incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid;
3. **Di dare atto** che il bilancio di previsione 2024 - 2026 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. **Di pubblicare** sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014;
5. **Di trasmettere** i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

STANTE L'URGENZA di provvedere, motivata dall'imminente scadenza del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026, con separata e successiva votazione:

A maggioranza di voti **FAVOREVOLI: 6 (GRUPPO DI MAGGIORANZA)**

CONTRARI 3 (GRUPPO DI MINORANZA), resi nelle forme di legge dagli aventi diritto, **RENDE** la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma IV del D.lgs. n. 267/2000.



Il Sindaco
F.to: Ing. Fiorenzo CONTE

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Franca M. PISANI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune n. d'ord. pubbl. **115**, oggi **19.03.2024** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **03.04.2024**, ai sensi dell'art. 124, primo comma, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Dalla Residenza Municipale, lì 19.03.2024

Il Resp. Area Amm.va/Contabile
F.to: Dott. Raffaele FASANO

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì 19.03.2024


RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVO - CONTABILE
(Dott. Raffaele FASANO)


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ad ogni effetto il giorno **14.03.2024**.

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs N. 267/2000);

Dalla Residenza Municipale, lì 19.03.2024

Il Resp. Area Amm.va/Contabile
F.to: Dott. Raffaele FASANO





BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

Anno: 2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		697.405,97		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	-	4.317,03	4.317,03	4.317,03
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	+	1.316.740,19	1.204.986,79	1.198.086,79
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	+	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	-	1.210.876,16	1.095.169,76	1.081.769,76
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		<i>39.622,96</i>	<i>39.622,96</i>	<i>39.622,96</i>
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	-	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	-	101.547,00	105.500,00	112.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		0,00	0,00	0,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	+	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

Anno: 2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	+	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	O = G+H+I-L+M	0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	+	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	+	676.533,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	+	4.476.948,09	7.839.483,53	8.432.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	-	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	-	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	-	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	-	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	-	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	+	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	-	0,00	0,00	0,00



BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO

Anno: 2024

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2024	COMPETENZA ANNO 2025	COMPETENZA ANNO 2026
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	-	5.153.481,09	7.839.483,53	8.432.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	+	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	+	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	+	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	-	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	-	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	-	0,00	0,00	0,00
HFAL) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo	-	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE	W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennale		0,00	0,00	0,00